

STATUTO

all.a

ASSOCIAZIONE PER IL PARCO REGIONALE DEL

MAR PICCOLO

Atto esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 3-5 Dlgs 117/17

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER IL

PARCO REGIONALE DEL MAR PICCOLO A.P.S." Ente del Terzo Settore

(ETS) d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Taranto ed ha durata a tempo

indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali in tutto il territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non

dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché

fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad

oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,

e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14

agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

m) inqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata.

Finalità ed Attività

L'associazione ha lo scopo di divulgare le potenzialità culturali, naturalistiche,

paesaggistiche ed economiche del Territorio e di promuovere in particolar modo

la conoscenza e l'interesse per l'Ambiente Naturale, indirizzando le azioni verso

modelli di sviluppo sostenibile.

In particolare, svilupperà le seguenti attività:

- diffondere la cultura per il rispetto dell'ambiente, soprattutto tra i giovani;

- promuovere e sviluppare attività di educazione ambientale volte a tutelare il

patrimonio naturale presente lungo le coste del mar Piccolo e nell'ambiente

costiero in generale;

- elaborare una politica comune di promozione culturale, classificazione, di

salvaguardia, di creazione, di manutenzione, di gestione, di sviluppo economico

sostenibile e di promozione del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo;

svolgere attività di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave di

turismo consapevole, del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo e delle Arce

Proteite in generale;

- elaborare proposte per un migliore contributo allo sviluppo sostenibile delle

aree naturalistiche;

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione,

al recupero, alla valorizzazione o alla promozione dei beni di cui sopra e degli

ambienti che con essi abbiano attinenza;

- promuovere e svolgere attività di studio, di ricerca scientifica e di

documentazione, anche in relazione agli effetti delle minacce ambientali per la

biodiversità e l'ecosistema;

- promozione del territorio attraverso incontri, seminari, convegni ed in generale

qualsiasi attività finalizzata al raggiungimento del suo scopo.

L'Associazione potrà :

- prendere in gestione per finalità sociali e di bene comune aree verdi, parchi e

strutture annesse operando in modo da favorire la promozione di modelli

equilibrati di gestione dei beni ambientali ed il loro utilizzo per la collettività;

- organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione, stage, video

proiezioni, mostre, spettacoli, concerti, viaggi di conoscenza;

- creare e distribuire strumenti atti a diffondere le conoscenze relative ai propri

settori di interesse quali libri, periodici, agenzie di stampa, siti internet, cd rom,

dvd, video e dispositivi multimediali;

- Attività di segretario sociale;

- Attività di agricoltura sociale

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi

precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale sopra identificare, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito

decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro

retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n.

117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni

ed enti del terzo settore senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono

contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal

presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro

rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e

delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono

intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione. Il socio minorenni esercita il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima

convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,

stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La

morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che

risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

quando, in qualunque modo, arrecchino danni morali o materiali

all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto

con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il

buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi

membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

➤ L'Assemblea dei Soci;

➤ Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o

obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualsunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa

essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data,

l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del

Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari

il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente

lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio

Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno

1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un

segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la

regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblée.

È possibile l'intervento all'Assemblée mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal

Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa riferimento all'art. 21

cod. civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di

almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi

almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il

numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare

nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso

di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre

associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con

la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda

convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 30.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio

segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione

delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

fs

M

PM

Kau

St

St

St

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale

ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione

dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di

versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei

membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno

rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di

urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione

amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni

spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente

rilascia circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione

delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne

promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio

Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i

membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro

che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in

numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove

elezioni.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene

aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli

associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o

obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un

Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione

dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del

Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri

contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue

funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'ecceденza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello

Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e

documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione

all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un

versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non

costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a

proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i

libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio

Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza;

le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va

dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal

Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con

distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività

direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale,

l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,

redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

ART.28) Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per

malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18

del D.Lgs. 117/2017.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 29) Il Comitato Scientifico è composto da esperti, accademici e

professionisti di rilievo nei campi di interesse dell'Associazione. Questo gruppo

fornisce consulenza strategica, suggerisce temi e relatori e aiuta a garantire che il

contenuto del programma proposto sia all'avanguardia e rilevante per gli

obiettivi prefissati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato

dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli

associati.

ART. 31) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o

più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del

Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ad altre associazioni

operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini

istituzionali dell'Associazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si

rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

1. Vito CRISANTI nato a CAPURSO (Ba) 01.01.1951, residente a

Taranto in via Ettore D'AMORE n. 21, C.F. CRS VTI 51A01B716W;

2. Wanda MASCIANDARO, nata a Monteparano 18.04.1950, residente a

Taranto in via Salento n. 59, C.F. MSCWND50D58F587R;

3. Anna Maria DE GIORGI, nata a Taranto 05.01.1967 ed ivi residente

in via Lazio n. 84, C.F. DGRNMR67A45L049Q;

4. Alessandro RICCI nato a Taranto 8.6.1977 ed ivi residente in via

Abruzzo 80, C.F. RCCLSN77H08L49S;

5. Michele GENGA nato a Taranto 17.07.1981, residente a Statte (Ta) in

via delle Sorgenti 7/A C.F. GNGMHL81L17L049G;

6. Gladys SPILIOPOULOS, nata a Taranto il 12.09.1981 ed ivi residente

in via Cesare Pavese n. 68 int. 15, C.F. SPLGDY81P12L049E;

7. Roberta MURCIANO, nata a Mola di Bari (Ba) il 19.11.1986 e

residente a Taranto in via Tommaso Gentile n. 4, C.F.

MRCRRRT86S59F280K;

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

10/11/17

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE	90286010732
NATURA GIURIDICA	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PER IL PARCO REGIONALE DEL MAR PICCOLO

TIPO ATTIVITÀ 949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA SALENTO 59

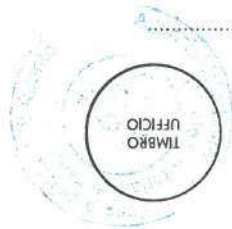
C.A.P.	74121
COMUNE	TARANTO
PROV.	TA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	MSCWND50D58F587R
CODICE CARICA	1

COGNOME E NOME OVERO DENOMINAZIONE MASCIANDARO WANDA

DATA	25/11/2024
IL FUNZIONARIO	
UFFICIO	AGENZIA DELLE ENTRATE UT TARANTO



Stampa illeggibile

2

